

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5701

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARSILIO, RAMPELLI**

Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di estensione delle agevolazioni previste dalla disciplina dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai familiari

*Presentata il 21 dicembre 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende ridurre il pesante carico che i cittadini italiani sopportano a seguito dell'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU). In particolare, anche e soprattutto in considerazione del nostro tessuto sociale, si ritiene opportuno favorire un alleggerimento del carico impositivo nei casi in cui l'abitazione soggetta a imposta sia di proprietà non del conduttore, ma di un suo familiare, che la concede in como-

dato gratuito. Sono numerosi infatti i casi in cui, soprattutto i giovani, dimorano (e quindi ne fanno la propria abitazione principale) in unità immobiliari di proprietà del nucleo familiare originario, che concede loro le stesse nel momento della necessità.

Proprio per tale peculiarità, molto radicata nella nostra società, si ritiene che la proposta di legge in esame possa trovare la massima condivisione e quindi una rapida approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano inoltre anche alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai familiari fino al secondo grado. In tali casi l'imposta è equiparata a quella dell'abitazione principale ed è posta a carico del comodatario».

## ART. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

